

INAIL

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI ECONOMICHE
SOVRINTENDENZA SANITARIA CENTRALE

Classificazione DC Prestazioni Economiche

Processo: Rapporti con gli Assicurati

Macroattività: Trattazione casi di specie

Attività: Rapporti con Strutture interne

Tipologia: Richiesta d'informazioni

Fascicolo: Accesso presso Unità socio-sanitarie territoriali
Inail

Sottofascicolo: 2014

A TUTTE LE UNITA' TERRITORIALI

ALLE SEDI COMPARTIMENTALI DEL
SETTORE NAVIGAZIONE

OGGETTO: Accesso presso le Unità socio-sanitarie territoriali INAIL da parte dei medici esterni.

In relazione a segnalazioni inoltrate da alcune Direzioni Regionali INAIL in merito alla tematica in oggetto si rappresenta quanto segue.

Il Testo Unico di cui al D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modificazioni, non prevede l'assistenza da parte di medici di fiducia per gli infortunati o tecnopatici nel corso degli accertamenti medico-legali propri dell'attività istituzionale.

L'art. 104 del citato T.U., infatti, nell'ambito del procedimento di opposizione amministrativa alle decisioni assunte dall'Inail, recita che *l'“infortunato, il quale non riconosca fondati i motivi per i quali l'Istituto assicuratore ritiene di non essere obbligato a liquidare indennità o non concordi sulla data di cessazione dell'indennità per inabilità temporanea o sull'inesistenza di inabilità permanente, o non accetti la liquidazione di una rendita provvisoria o quella comunque fatta dall'Istituto assicuratore, comunica all'Istituto stesso con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con lettera della quale abbia ritirato ricevuta, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione fattagli, i motivi per i quali non ritiene giustificabile il*

provvedimento dell'Istituto, precisando, nel caso in cui si tratti di inabilità permanente, la misura di indennità che ritiene essergli dovuta, e allegando in ogni caso alla domanda un certificato medico dal quale emergano gli elementi giustificativi della domanda. Non ricevendo risposta nel termine di giorni sessanta dalla data della ricevuta della domanda di cui al precedente comma o qualora la risposta non gli sembra soddisfacente, l'infortunato può convenire in giudizio l'Istituto assicuratore avanti l'autorità giudiziaria [...]”.

L'Istituto, al fine di garantire il contenimento del contenzioso giudiziario dei casi controversi in materia di causa violenta, di nesso di causalità, di valutazioni medico legali del danno alla persona, sia temporaneo che permanente, ha previsto la collegiale medica come strumento ordinario di confronto e di composizione informale delle controversie che consente di effettuare un riesame congiunto del caso tra medico INAIL e medico di fiducia dell'assicurato, permettendo così di accrescere l'efficacia e la qualità dei servizi erogati, attraverso la discussione e l'approfondimento dei casi in ordine ai quali l'Istituto ha emesso un provvedimento. Pertanto, allo stato, l'unica fattispecie per la quale è prevista la presenza del medico di parte, preventivamente indicato dall'assicurato, è la visita collegiale.

Ciò premesso, ad esclusione della predetta fase della collegiale medica, non è prevista la presenza di medici esterni in occasione delle attività medico-legali poste in essere nell'ambito del procedimento amministrativo propedeutico all'adozione dei relativi provvedimenti.

Ciò risulta, peraltro, aderente alle disposizioni di cui all'articolo 12 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, che al IV comma stabilisce il divieto di assumere impegni o anticipare l'esito di decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all'ufficio, al di fuori dei casi consentiti.

Si sottolinea che l'istruttoria medico-legale comporta, per giungere alla valutazione conclusiva del caso, la necessità di acquisire molteplici elementi (documentazione di rilevanza medico-legale, consulenze ed esami strumentali, ricerche bibliografiche e confronto del caso di osservazione con i dati di letteratura, approfondimenti circa la natura del rischio, ecc) e, pertanto, l'incontro con il medico di fiducia dell'assicurato non può che essere rinviato ad un momento successivo alla fase istruttoria, quando il medico INAIL è già pervenuto alle proprie conclusioni.

D'altra parte si evidenzia che il giudizio medico-legale è una delle componenti che concorrono alla definizione del provvedimento amministrativo (si pensi al visto di regolarità amministrativa) e pertanto l'esito del

provvedimento che deve ancora formarsi potrebbe risultare difforme anche rispetto a quanto eventualmente comunicato ai medici esterni.

Per quanto sopra esposto non può essere ritenuto congruo l'accesso presso le unità territoriali dell'Inail da parte dei medici esterni durante l'espletamento delle attività medico-legali che precedono la formazione del provvedimento amministrativo.

**IL DIRETTORE CENTRALE
PRESTAZIONI ECONOMICHE**

(dott. Luigi Sorrentini)

Luigi Sorrentini

**IL SOVRINTENDENTE
SANITARIO CENTRALE**
(dott.ssa Angela Goggiamani)

Angela Goggiamani